

## ALLEGATO 3

### MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

#### SEZIONE I

##### Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)  
Stato membro di registrazione: Spagna  
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto AIS: [www.dgsfp.mineco.es](http://www.dgsfp.mineco.es)  
Sede legale in Spagna: Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092  
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)  
Sede secondaria in Italia: Via della Bufalotta 374, 00139  
Roma Responsabile: Dott. Antonio Bagetta  
N° ISCRIZIONE RUI: UE00010496  
DATA ISCRIZIONE RUI: 15/06/2018

#### SEZIONE II

##### Informazioni sul modello di distribuzione

AIS agisce per conto di Imprese di assicurazione.

#### SEZIONE III

##### Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

AIS non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione.

#### SEZIONE IV

##### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

AIS non offre consulenza ex. art. 20 della direttiva 2016/97/UE e agisce su mandato di Compagnie di Assicurazione. AIS offre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

## SEZIONE V

### Informazioni sulle remunerazioni

In ottemperanza all'art. 9, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), AIS comunica che il livello provvigionale percepito in merito è pari al 21% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provvigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. AIS corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano reindirizzato i propri clienti sul sito [www.conte.it](http://www.conte.it). Il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. Ferme restando le conseguenze civilistiche del contratto di assicurazione, l'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

## SEZIONE VI

### Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

- Ordini di bonifico
- Altri mezzi di pagamento bancario, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online.

## SEZIONE VII

### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria AECS, esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite posta cartacea all'indirizzo Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid, o via email all'indirizzo [reclami@admiraleurope.com](mailto:reclami@admiraleurope.com).

È tuttavia possibile inoltrare un reclamo in merito alla nostra attività oppure a quella dei nostri collaboratori rivolgendosi ad Admiral Intermediary Services S.A (AIS) esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite email all'indirizzo [gestione.reclami@conte.it](mailto:gestione.reclami@conte.it); oppure per posta ordinaria, scrivendo all'indirizzo "ConTe.it - AIS - Ufficio Reclami ConTe.it - Via Della Bufalotta, 374 - 00139 - Roma".

AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante. Il contraente ha possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile. Il contraente ha inoltre facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, indicati nel Dip Aggiuntivo del prodotto assicurativo.